

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO PER L'UTILIZZO DI UNO STALLO PRESSO LA SEDE DELLA ASL DI RIETI

TRA

L'**Azienda Sanitaria Locale di Rieti**, C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, via del Terminillo, 42, nella persona del Commissario straordinario, Dott. Mauro Maccari, per la carica domiciliato in Rieti via del Terminillo 42, di seguito anche più brevemente denominata "ASL",

E

l'**Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Rieti**, C.F. 80000890576, con sede legale in Rieti (RI), Giovanni Viscardi, 16, in persona del Presidente, Dr. Enrico Tittoni, per la carica domiciliato in Rieti via Viscardi 16, di seguito anche più brevemente denominata "OMCeO",

PREMESSO CHE:

- a. *nel complesso immobiliare della ASL di Rieti, in via del Terminillo 42, è ricompresa un'area scoperta adibita ad autoparco;*
- b. *l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Rieti non avendo nella propria disponibilità uno stallo nelle pertinenze della sede legale ed operativa, ha chiesto l'utilizzo temporaneo di uno stallo per un'unità mobile, di sua proprietà, targata FL 440 GN presso l'autoparco della ASL di Rieti, sito in via del Terminillo 42 - Rieti;*
- c. *che le Parti intendono pertanto sottoscrivere un contratto di comodato d'uso gratuito per disciplinare le modalità di utilizzo dello stallo (di seguito il "Contratto").*

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse, gli allegati (di seguito "Allegati"), gli atti e i documenti richiamati dalle medesime e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

OGGETTO

La ASL Rieti concede in comodato d'uso gratuito a OMCeO, che accetta, l'utilizzo di uno stallo, che verrà specificatamente assegnato, nell'autoparco dell'azienda in via del Terminillo 42 in Rieti, per la durata precisata all'art. 3 del presente contratto. L'OMCeO dichiara di aver preventivamente visionato le possibili aree oggetto del presente contratto e di averle trovate idonee all'uso convenuto.

Art. 3

DURATA

Il presente Contratto ha una durata di anni uno (1) con decorrenza dal 11/12/2024. Decorso il primo anno, il presente Contratto si intenderà automaticamente prorogato di anno in anno, sino ad un massimo di complessivi tre (3) anni - compreso il primo periodo di durata annuale - salva disdetta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC, entro i 30 giorni antecedenti alla scadenza. Le Parti potranno recedere liberamente dal presente contratto previa comunicazione da inviarsi, a mezzo raccomandata A/R o PEC, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Art. 4

OBBLIGHI E DIRITTI DEL COMODATARIO

L'OMCeO si impegna ad utilizzare il parcheggio in modo diligente e si impegna, altresì, ad ottemperare, a propria cura e spese, a tutte le prescrizioni comunque impartite al riguardo dalle Pubbliche Autorità. È vietato all'OMCeO di consentire a terzi la sosta nello stallo identificato di autoveicoli che non siano di sua proprietà/gestione. È vietato il parcheggio del mezzo che per difetti di manutenzione o per altro motivo possa potenzialmente arrecare danni a cose e/o persone. L'OMCeO è tenuto a parcheggiare il proprio mezzo esclusivamente all'interno dello stallo ad esso assegnato, in modo tale da non invadere gli altri stalli o da rendere più difficoltoso il parcheggio (o la manovra) degli altri veicoli. L'OMCeO è tenuto ad usare la massima perizia e diligenza nel corso delle manovre di parcheggio e di circolazione all'interno della proprietà della ASL, rendendosi unico responsabile di eventuali danni causati a persone o cose sia della ASL che di terzi.

Art. 5

GRATUITÀ DEL COMODATO

Il presente contratto prevede che non venga applicato alcun canone o tariffa per il periodo di utilizzo dello stallo concesso.

Art. 6

Inagibilità/indisponibilità aree parcheggio

L'OMCeO si impegna fin d'ora a nulla pretendere, per qualsivoglia titolo, risarcitorio, indennitario o restitutorio, nei confronti della ASL, per l'ipotesi in cui in tutto o in parte, per ragioni alla ASL non imputabili, le aree adibite a parcheggio diventino temporaneamente inagibili o siano abusivamente occupate da terzi.

Art. 7

Responsabilità e assicurazioni

L'OMCeO assume ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare dall'uso del parcheggio oggetto del presente contratto e/o del veicolo autorizzato ad utilizzare lo stallo ivi concesso e/o a terzi (cose e/o persone), per qualsiasi causa imputabile all'OMCeO medesimo, per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti/preposti, nonché per danni diretti ed indiretti derivanti da incendio e scoppio, impegnandosi a tenere sollevato ed indenne la ASL da qualsiasi pretesa che al riguardo venisse a lui mossa da terzi. Al riguardo, l'OMCeO garantisce che il veicolo è regolarmente assicurato e alla stipula del presente contratto, darà evidenza alla ASL che la detta assicurazione copra tutti i rischi connessi all'espletamento dell'attività prevista nel contratto, compreso il rischio incendio, con un massimale per sinistro di € 69.000,00 per responsabilità civile per danni a terzi – R. C. T. pari a 8.000.000,00 per sinistro. Le coperture assicurative di cui al presente articolo non costituiscono comunque limitazione alla responsabilità dell'OMCeO che si obbliga a dare tempestiva comunicazione scritta alla ASL di ogni eventuale danno verificatosi a persone e/o infrastrutture e/o animali e/o cose. La ASL non ha alcun obbligo di sorveglianza e custodia dei veicoli e non risponde quindi per danni causati da terzi, sia per l'oggetto del presente contratto che consiste esclusivamente nel parcheggio, tra l'altro senza oneri per l'OMCeO e non anche nel deposito e nella custodia del veicolo parcheggiato. La ASL viene dunque esonerata sin d'ora da qualsiasi responsabilità per fatto e colpa di terzi, per danni che dovessero derivare a cose e/o persone all'interno dell'area di parcheggio (a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività: per furto dei veicoli, danneggiamento degli stessi, per danni a cose e/o persone derivanti da condotte dell'Operatore o di terzi ecc.). Sarà pertanto cura dell'OMCeO adottare ogni misura o precauzione necessari ed opportuni ad evitare furti e danneggiamenti ai veicoli.

Art. 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'OMCeO si obbliga ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l'utilizzo del parcheggio, nonché ogni disposizione in vigore per la sicurezza, la prevenzione danni, infortuni, incendi ivi comprese le norme dettate dalla ASL che si impegna a portare a conoscenza dell'OMCeO.

Art. 9

MODIFICHE

Qualsiasi modifica del presente contratto di comodato d'uso per l'utilizzo temporaneo di stallo non può avere luogo ed essere approvata se non mediante atto aggiuntivo al contratto stesso.

Art. 10

COMUNICAZIONI

Per tutti gli effetti del presente contratto la ASL elegge domicilio presso la propria sede in Via del Terminillo 42, 02100 Rieti e l'OMCEO di Rieti presso la propria sede legale in Via Giovanni Viscardi, 16 Rieti ove verranno effettuate tutte le notificazioni e/o comunicazioni.

Art. 11

CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Rieti.

Art. 12

RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato dal presente contratto si fa richiamo alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 13

DISPOSIZIONI FINALI

L'Azienda, così come previsto dalla vigente normativa relativa al trattamento dei dati personali, informa la OMCEO Rieti che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 14

SPESE DI REGISTRAZIONE

Sono a carico esclusivo dell'OMCeO tutte le eventuali conseguenti spese inerenti la stipula del presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Art. 22

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, acquisiti nell'ambito e per le finalità connesse all'affidamento e all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i). In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza. È fermo l'obbligo di ciascuna delle Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, di fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali alle persone fisiche della propria organizzazione e a quelle dell'altra Parte i cui dati siano trattati per le finalità di cui al primo paragrafo del presente articolo e garantire l'esercizio dei diritti degli interessati. Ciascuna Parte risponde delle contestazioni, azioni o pretese avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità in merito alla inosservanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i), ad essa ascrivibili.

Art. 23

ALLEGATI

Sono annessi al presente Contratto i seguenti Allegati:

- *certificato di assicurazione veicolo targato FL 440 GN*

Letto, approvato e sottoscritto.

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Il Commissario straordinario
Dott. Mauro Maccari

**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI RIETI**

Il Presidente
Enrico Tittoni